



**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

# **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PARI OPPORTUNITA $\emptyset$**

**Approvato con deliberazione C.C n. 64 del 30/09/2019  
e successivamente modificato con atto  
C.C. n. 55 del 12.09.2022**

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

### **ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ**

1. In attuazione dell'art. 18 dello statuto comunale il Comune di San Casciano V.P. istituisce la "Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna", al fine di garantire l'attuazione in ambito locale dei principi di uguaglianza e parità sociale, economica e culturale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Costituzione, alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984, alla legge 10 aprile 1991, n. 125 ed alla normativa vigente.

### **ART. 2 – COMPITI**

1. La commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione mantiene costanti rapporti con gli organi del comune, con altri enti, istituzioni e comitati costituiti con analoghe finalità, con le organizzazioni sindacali, associazioni ed ogni altro ente pubblico o privato.

3. Alla commissione, nell'autonomo svolgimento delle funzioni, compete: promuovere indagini, ricerche ed analisi sulla condizione delle donne; individuare interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, sia nella vita sociale che lavorativa; promuovere la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale e favorire la loro partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica; predisporre progetti di "azioni positive" in relazione ai disposti della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23; sensibilizzare le persone di entrambi i sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità; esprimere parere consultivo preventivo sugli atti programmatici, regolamentari e sui piani di spesa del Comune, rilevanti per la condizione femminile e svolgere azioni di verifica; promuovere azioni di stimolo ed informazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, organizzazioni sindacali od organismi rappresentativi dei lavoratori, cooperative ed associazioni presenti sul territorio comunale in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull'attuazione dei principi di uguaglianza e parità uomo - donna; pubblicizzare periodicamente, almeno una volta all'anno, il lavoro svolto dalla commissione stessa, presentando lo stato dei lavori ed i risultati emersi; promuovere iniziative per valorizzare la cultura, le attività delle donne ed i temi sulla salute delle donne; curare la raccolta della documentazione concernente la condizione

femminile; sviluppare e promuovere interventi in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile ed educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale; formulare pareri e suggerimenti agli organi del Comune in ordine agli atti di indirizzo che interessano la popolazione femminile, a seguito di specifiche richieste formulate alla commissione dagli organi di amministrazione attiva del Comune. La Commissione promuove anche azioni che abbiano come destinatarie donne il cui status sociale sia discriminato in ragione della violazione dei diritti solennemente affermati nei principali strumenti di diritto internazionale, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la IV Convenzione di Ginevra e le Piattaforme delle Conferenze di Nairobi (1985) e di Pechino (1995).

4. La commissione invia annualmente alla Giunta ed al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

#### ART. 3 – COMPOSIZIONE

1. La Commissione, nominata con atto del Consiglio Comunale, è composta da un numero dispari di membri, da un minimo di sette a un massimo di nove consiglieri **comunali membri effettivi e da un minimo di sette a un massimo di nove consiglieri comunali membri supplenti.**
2. I componenti sono, rispettivamente, n.4 per la maggioranza e n.3 per la minoranza e n.5 per la maggioranza e n.4 per la minoranza.
3. **Per i gruppi costituiti da un solo Consigliere è possibile designare tra i membri supplenti un componente non Consigliere senza diritto di voto**
4. Della Commissione fa parte, come membro di diritto, un rappresentante della Giunta Comunale.
5. La commissione è integrata da un numero massimo di dieci membri esterni -nominati dalla commissione stessa- rappresentativi di associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e da persone che abbiano esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili, come ad esempio rappresentanti sindacali, associazioni di settore, associazioni datoriali. La commissione, a maggioranza di 2/3, definisce le modalità di selezione ed individuazione dei membri esterni.
6. I membri esterni partecipano ai lavori della Commissione senza diritto di voto.
7. La commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

#### ART. 4 FUNZIONI DEL/DELLA PRESIDENTE

1. Attribuzioni del/della Presidente:

- il/la Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede, ne coordina l'attività;
- partecipa ad incontri territoriali ed intercomunali di raccordo e di indirizzo sulle politiche di genere;
- dispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.

## ART 5 FUNZIONAMENTO

1. Nella prima seduta, convocata dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale, la commissione elegge al proprio interno e con separate votazioni a maggioranza assoluta il/la presidente e il/la vicepresidente.
2. La convocazione ordinaria, effettuata per iscritto, deve pervenire prima almeno otto giorni prima della seduta e contenere l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate con preavviso di almeno quarantotto ore prima della seduta.
3. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della presidente.
4. Il verbale di ogni riunione viene redatto a cura di un membro, a turnazione, della Commissione stessa e deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale viene approvato nella riunione successiva.
5. La cessazione dalla carica di componente della commissione deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della Commissione, affinché si provveda alla sostituzione nei termini e nei modi previsti per la nomina.
6. La cessazione dalla carica di membro esterno della commissione, deve essere immediatamente comunicata al Presidente della Commissione alle Pari Opportunità per iscritto, affinché si provveda alla sostituzione nei termini e nei modi previsti per la nomina.
7. Per la partecipazione alle riunioni della commissione non sono previsti compensi.

## ART. 6 ATTUAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE

La Commissione propone alla Giunta comunale l'attuazione di progetti ed iniziative relative alle finalità di cui all'art.1, specificando i costi da sostenere per la loro realizzazione.

#### ART 7 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. La commissione alle Pari Opportunità può formulare proposte di modifica e di integrazione delle norme regolamentari con il voto favorevole della maggioranza;
2. Le modifiche al presente regolamento e le eventuali integrazioni competono al Consiglio Comunale.